



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 793 DEL 19 luglio 2017

OGGETTO: Istanza singola – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando per l'affidamento lavori di manutenzione straordinaria per messa a norma infissi e aree esterne dell'edificio scolastico "Pablo Neruda" sito in Roma, via Mazzatinti n. 15 – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base d'asta: euro 274.923,17; S.A.: Roma Capitale-Municipio XIV.

PREC 109/17/L

Soglia di anomalia – Modalità di calcolo – Determinazione dello scarto medio aritmetico dei ribassi che superano la media aritmetica dei ribassi – Esclusione delle offerte accantonate temporaneamente con il taglio delle ali dalla base di calcolo dello scarto medio

Le offerte temporaneamente accantonate con il taglio delle ali sono escluse sia dal calcolo della media aritmetica dei ribassi sia dal successivo calcolo dello scarto medio dei ribassi.

Art. 97, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016

Il Consiglio

VISTA l'istanza acquisita al prot. ANAC n. 007071 del 18.1.2017, con la quale la società Picardi Porte e Finestre Srl contesta l'esclusione dalla gara disposta dalla Stazione appaltante per anomalia dell'offerta;

CONSIDERATO che l'impresa istante ritiene illegittima tale esclusione in quanto a suo giudizio la Commissione di gara, nell'effettuare l'operazione del c.d. "taglio delle ali" avrebbe dovuto applicare i criteri indicati dal TAR Emilia-Romagna con la sentenza n. 983 del 5.12.2016, secondo cui «L'art. 97, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel dettare il criterio del c.d. taglio delle ali, necessario per individuare la soglia di anomalia delle offerte, non ha escluso le offerte delle c.d. ali dal calcolo della media e dalla determinazione dello scarto medio; diversamente, infatti, il legislatore del Codice avrebbe chiarito che i ribassi percentuali che superano la media da confrontare dovevano essere solo quelli precedentemente utilizzati per calcolare la media dei ribassi», mentre invece, nel calcolo della soglia di anomalia, non ha preso in considerazione gli scarti relativi alle offerte accantonate per effetto del taglio delle ali; operazione, questa, che se eseguita avrebbe determinato l'aggiudicazione dell'appalto alla società odierna istante;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTA la memoria di replica della Stazione appaltante, la quale, dopo aver chiarito che la Commissione ha individuato il metodo di calcolo e la determinazione della soglia di anomalia secondo il criterio dettato dall'art. 97, comma 2 del Codice e che tramite sorteggio è stato individuato il metodo di cui alla lettera e) e che a seguito di ulteriore sorteggio è stato individuato il fattore moltiplicativo "1,2", sostiene che l'impresa istante è stata correttamente esclusa perché il ribasso presentato da quest'ultima, pari al 31,085%, è risultato superiore alla soglia di anomalia individuata nel 29,428% e che, d'altra parte, dall'art. 92, comma 2 del Codice *"non si evince assolutamente che, applicando i dettami della procedura di calcolo sorteggiata per la determinazione della soglia di anomalia, le imprese precedentemente escluse per aver presentato il maggiore ed il minore ribasso, dovessero in seguito essere reinserite"*;

VISTA la breve memoria della società Izzo Mario Costruzioni Srl, aggiudicataria dell'appalto, che si riporta a quanto sostenuto già dalla Stazione appaltante in data 10 gennaio 2017, relativamente alla corretta metodologia utilizzata per l'individuazione delle offerte anomale;

CONSIDERATO che l'Autorità con la recente Delibera n. 603/17 (istanza di PREC. 157/17/F) in ordine alla medesima questione ha chiarito che *«è legittimo l'operato della commissione che ha proceduto al calcolo dello scarto medio dei ribassi percentuali senza considerare le offerte accantonate temporaneamente con il taglio delle ali»*, in quanto per costante orientamento dell'Autorità e della giurisprudenza amministrativa *«Le offerte temporaneamente accantonate con il taglio delle ali sono escluse sia dal calcolo della media aritmetica dei ribassi sia dal successivo calcolo dello scarto medio dei ribassi»* (v. Determinazione n. 6/2009, Parere di precontenzioso n. 133/2013, CdS, sez. V, 6 luglio 2012, n. 3953 e sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 818);

RITENUTO che tale orientamento interpretativo non possa essere confutato dalla richiamata pronuncia del già menzionato TAR Emilia-Romagna (peraltro al momento del tutto isolata) che si occupa dalla differente questione della sorte che tocca alle offerte che cadono nel taglio delle ali — ovvero se siano automaticamente escluse o accantonate temporaneamente ai fini del calcolo della soglia di anomalia — questione sulla quale, peraltro, appare ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tali offerte sono escluse solo fittiziamente e limitatamente alla fase di calcolo della soglia di anomalia, come del resto più ampiamente argomentato nella citata Delibera n. 603/17;

RITENUTO, dunque, di poter applicare anche nel caso di specie gli approdi interpretativi più sopra richiamati,

Il Consiglio



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

ritiene, per le motivazioni che precedono, che la Commissione di gara abbia correttamente applicato il criterio di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, lett. e) con particolare riferimento al calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 luglio 2017

Il Segretario Maria Esposito